

# ALLEGATO "A"

## ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 confermate Anche per l'anno 2016

Aliquota	Descrizione
0,6%	<p><b>Aliquota per abitazione principale di categoria <u>A/1 A/8 A/9</u> e relative pertinenze.</b></p> <p>S'intende per abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica</p>
0,76%	<p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) alle condizioni di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 e disciplinate all'art. 8 del regolamento IMU. <b>L'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita è ridotta al 50%.</b></p>
0,76%	<p>Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7, avendo ivi costituito la propria residenza, le intestazioni di utenze di servizi pubblici e <b>abbiano provveduto alla registrazione del contratto di comodato. La presente aliquota agevolata viene estesa anche alle unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) qualora non rientranti nella fattispecie di</b></p>

	<b>cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.</b>
0,64%	Unità immobiliare destinata ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, qualora sia locata.
0,76%	Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/3 - destinate esclusivamente a sale cinematografiche.
0,87%	Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive <b>(commerciale, artigianale con l'esclusione delle attività di servizio).</b>
0,64% 0,69%	<p>Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con relativa pertinenza, secondo i principi indicati nell'Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale ai sensi della Legge 431/98 <u>(art. 2 comma 3)</u> e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i contratti con durata di locazione 6 + 2;</li> <li>➤ i contratti con durata di locazione 3 + 2.</li> </ul> <p>L'applicazione di tali aliquote è subordinata al deposito di copia del contratto di locazione presso il servizio tributario entro il 02/01/2017 per i contratti stipulati nell'anno 2016. <b>Relativamente ai contratti rinnovati o in scadenza, i contribuenti dovranno produrre al servizio tributario, pena la decadenza del beneficio, copia del contratto rinnovato ovvero copia della quietanza di pagamento dell'imposta di registro attestante il rinnovo del contratto. In caso di cessazione dovrà, al contrario, essere prodotta apposita comunicazione.</b></p> <p>Le stesse aliquote devono intendersi estese anche ai contratti in essere.</p> <p><b>L'imposta determinata applicando le aliquote stabilite è ridotta al 75%.</b></p>
0,64%	Unità immobiliari possedute dalle ONLUS come individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97 limitatamente alle unità immobiliari utilizzate direttamente.
1,06%	Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5.
<b>1,05%</b>	<p><b>ALIQUOTA ORDINARIA:</b></p> <p><b><u>Si applica a tutte le tipologie di immobili abitativi non comprese in quelli precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 a A/9 concesse in locazione a canone libero, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze di tali tipologie di immobili.</u></b></p>

	<p><b>AREE EDIFICABILI</b></p> <p><b>ALTRI IMMOBILI : non compresi nei requisiti ai fini della fruizione di aliquota agevolata;</b></p>
	<p><b>Modalità di fruizione delle aliquote agevolative</b></p> <p>Ai fini della fruizione delle aliquote agevolative, indicate nel presente prospetto, dovrà essere presentato apposito modulo con relativa documentazione se richiesta, disponibile sul sito del comune ovvero presso gli uffici tributari, che attesti il possesso dei requisiti richiesti. I soggetti interessati saranno, altresì, tenuti a dichiarare, utilizzando lo stesso modulo, il venir meno delle condizioni per la fruizione del beneficio. Il termine di presentazione di tale modulo, pena la decadenza del beneficio, è il <b>02/01/2017</b>.</p> <p>I contribuenti che abbiano provveduto alla trasmissione del modulo di agevolazione per l'anno 2015 e retro e che non abbiano avuto variazioni in corso d'anno sono esonerati dal presentare nuova modulistica. E' fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al servizio tributario l'eventuale cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla fruizione delle agevolazioni entro il 31/12 dell'anno in cui è intervenuta la cessazione.</p> <p><b>I contribuenti che abbiano presentato il modulo agevolazioni per la fruizione del beneficio fiscale riferito alla concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) dovranno presentare la dichiarazione di variazione IMU entro il termine del 30/6/2017.</b></p>